

COMUNE DI  
CHALLAND-SAINT-ANSELME

VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE  
CHALLAND-SAINT-ANSELME

VALLEE D'AOSTE

Sede: capoluogo n. 153 - 11020 Challand Saint Anselme (Valle d'Aosta) - Tel. 0125/96.52.14

- p. i. 00125740076 - C.C.P. 11910114

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED  
AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER LA  
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

## Capo I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

#### Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:

- a) sociali e/o assistenziali
- b) incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere agonistico e non
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale
- d) mantenimento dei valori storici
- e) sostegno umanitario in caso di calamità
- f) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.

## Capo II

### CONTRIBUTI ORDINARI

#### Art. 3

L'entità dei contributi ordinari è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dai soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

#### A r t. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

#### A r t. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore. Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

#### A r t. 6

I progetti, in linea di massima, devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Il Comune delibera annualmente dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Gli enti richiedenti potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Municipale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Municipale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati di norma tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

## A r t. 7

I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di somma in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, fatte salve particolari esigenze, e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Municipale deciderà entro 15 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Municipale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Municipale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10

giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico, turistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o solli artisticici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

### Capo III

#### ALTRI BENEFICI

##### A r t. 8

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo della Giunta Municipale su proposta del responsabile dei servizi sociali del distretto socio sanitario di appartenenza entro il limite massimo di Lire 5.000.000.

##### A r t. 9

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) - Il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) - Deve essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
- c) - In caso di pluralità di di richieste deve essere redatta

apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.

d) - Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

## A r t. 10

### Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte Enti privati o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di sua proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili e mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

Il Sindaco, decide, sentita la Giunta, sulle richieste, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale, dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni (comma così modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 02/04/2007).

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza del uso del bene di pubblica proprietà.